

Comune di MAGNAGO

(Città Metropolitana di Milano)



**Parere del Revisore Unico sulla proposta di delibera:
modifica programma fabbisogno personale 2022/2024**

REVISORE DEI CONTI

COMUNE DI MAGNAGO

Spino d'Adda, 01 Febbraio 2022

Parere n. 1/2022

Oggetto: parere dell'organo di revisione su modifica al programma triennale del fabbisogno del personale 2022/2024

Il Sottoscritto Revisore dei Conti:

Visto:

- la proposta di delibera di Giunta comunale n. 5 del 24/01/2022 relativa alla modifica del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024;

Evidenziato che:

- l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e l'art. 91, comma 1, del TUEL, ai cui sensi gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale, al fine di assicurare migliore funzionalità dei servizi ed ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 91, comma 2 del TUEL, ai sensi del quale gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- l'art. 19, comma 8, della legge 448 del 2001 che dispone: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile di cui all'art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs 267/2000, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 449/1997 e successive modificazioni ed integrazione e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";
- l'art. 89, comma 5 TUEL il quale stabilisce che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 6 del T.U. sul pubblico impiego di cui al decreto legislativo 165 del 2001 che sancisce: nelle amministrazioni pubbliche la consistenza e la variazione delle dotazioni sono determinate, previa verifica degli effettivi fabbisogni, in funzione delle finalità indicate nell'art. 1.

Considerato che:

- l'art. 1 comma 557 e 557-quater della L. 296/2006, come modificato dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, dispone che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno

assicurino il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 ed assicurino il contenimento della percentuale del rapporto tra spese di personale e spese correnti all'interno del valore medio delle medesime percentuali per gli anni 2011/2013;

- l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 facendo quindi venire meno l'obbligo della riduzione progressiva del rapporto spese di personale/spese correnti;
- l'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 e successive modifiche obbliga l'Ente a non superare il rapporto tra spese di personale e spesa corrente superiore al 50%;
- l'art. 9 comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 122/2010 e s.m.i. dispone ulteriori vincoli alla spesa del personale degli enti locali stabilendo che a decorrere dal 2011 la spesa per le assunzioni a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2009 ovvero, in mancanza di spesa in tale anno a quella concernente la media del triennio 2007/2009
- l'art. 33 del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) così come convertito in Legge 58/2019, è intervenuto con modifiche alle facoltà assunzionali per gli Enti che presentano un rapporto virtuoso fra spese di personale e media delle entrate correnti in base a delle soglie definite dal DM del 17/03/2020 e dalla Circolare esplicativa a firma congiunta del Ministero della Pubblica Amministrazione, Del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia, pubblicata in data 11/09/2020 sulla G.U. n. 226.

Rilevato che:

- la spesa per il personale è contenuta nei limiti previsti dalla Legge 114/14 (triennio 2011/2013);
- il Comune di Magnago ha rispettato i vincoli di finanza pubblica nell'anno 2021;
- il Comune di Magnago non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del Dlgs 165/2001.

Esaminata la bozza di delibera della Giunta Comunale in oggetto, dalla quale si evince che:

ANNO 2022

Si prevede l'assunzione di:

- n. 2 istruttori direttivi categoria D1 tramite utilizzo personale interno;
- n. 2 agenti polizia locale categoria C1 tramite mobilità-concorso pubblico o scorrimento graduatorie altri enti;
- n. 1 operaio categoria B3 tramite mobilità- concorso pubblico o scorrimento graduatorie altri enti.

ANNO 2023 E ANNO 2024

Sono previste assunzioni a tempo indeterminato, determinato e in comando da altri Enti, a seguito della presentazione di dimissioni per pensionamento del personale dipendente e nei limiti delle possibilità assunzionali dell'anno.

Ricordato che:

essendo, il fabbisogno del personale parte integrante del DUP, qualora le integrazioni oggetto della presente bozza di delibera dovessero modificare il documento, si ha la necessità di integrare anche il Dup stesso.

Il Revisore, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge 448/2001, esprime parere **FAVOREVOLE** alla bozza di delibera avente ad oggetto le modifiche relative alla determinazione del fabbisogno del personale periodo 2022/2024.

Il Revisore Unico
Costantino dott. Rancati

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 dal Revisore Unico.